

QUESITO 1

È consentita la sostituzione delle classi all'interno della stessa categoria nei limiti di quanto stabilito dalle linee guida Anac, il cui contenuto si riporta di seguito (Linee Guida "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", pagina 14, capitolo V, punto 1):

RISPOSTA A QUESITO 1

"Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949".



QUESITO 2

- 1) avere file dwg dello stato di fatto dell'esistente parcheggio multipiano su via dell'industria e altro materiale illustrativo dello sdf;
- 2) di confermare che l'iscrizione all'Elenco Regionale Certificatori Energetici è considerata conforme a soddisfare il requisito di cui al punto F "capacità tecnica dei progettisti" dei criteri di valutazione del disciplinare.

RISPOSTA A QUESITO 2

- 1) Si provvede ad inserire i File dwg. sul sito istituzionale di Veronafiere all'indirizzo: www.veronafiere.it/Veronafiere/Bandi-e-gare-dappalto/
- 2) ai fini dell'acquisizione del punteggio premiante di cui al punto F della tabella dei criteri di valutazione è necessario, come indicato nel disciplinare di gara e nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 24.12.2015 (Allegato I, paragrafo 2.6.1 "*Capacità tecnica dei progettisti*"), che il professionista sia "*accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons" o equivalente*".

QUESITO 3

CONTENUTO BUSTA A

1. Allegato A.1 - Domanda di ammissione

Si chiede se, in caso di RTI, debbano essere dichiarate anche le quote percentuali di partecipazione al RTI da parte di ogni singolo operatore economico riunito.

2. Allegato A.3 Ulteriore dichiarazione relativa all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016

Si chiede se tale dichiarazione debba essere presentata anche dai soci/legali rappresentanti/amministratori di STUDIO ASSOCIATO.

3. Dichiarazione, nel caso di RTI, relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti

Si chiede se tale dichiarazione debba indicare anche le quote percentuali di esecuzione del servizio da parte di ogni singolo operatore economico riunito e se, in caso affermativo, debba esservi corrispondenza tra queste e le quote percentuali di partecipazione al RTI.

CONTENUTO BUSTA B

4. Documentazione tecnica illustrativa dei servizi svolti

4.1 Si chiede se, in caso di utilizzo di schede formato A3, per numero massimo di 5 s'intendano 5 fogli fronte retro, vale a dire 10 pagine complessive.

4.2 Si chiede se il servizio significativo, riguardante la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, debba essere relativo a un'unica opera per cui lo stesso membro del RTI abbia svolto contemporaneamente entrambi i servizi ovvero se possa riguardare due diverse opere, per una delle quali sia stato svolto il servizio di D. L. e per l'altra sia stato svolto il servizio di C.S.E. dallo stesso membro del RTI o da parte di due diversi membri del RTI medesimo.

5. Documentazione tecnica illustrativa dei servizi svolti e Relazione tecnica

Si chiede se possano essere inseriti grafici, tavole e immagini.

PROFESSIONISTA LAUREATO ABILITATO DA MENO DI 5 ANNI

6. Si chiede se tale professionista debba essere legato al RTI e/o a qualcuno dei membri del RTI da un particolare e formale rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza o se sia sufficiente la sua presenza nel gruppo di lavoro quale libero professionista indicato ad hoc.

7. Si chiede, nel caso il suddetto professionista faccia parte, quale mandante, del RTI, se lo stesso debba possedere particolari requisiti di ordine generale e speciale e, in caso affermativo, quali.

GARANZIE PER LAPARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA / CAUZIONE PROVVISORIA

8. Si chiede come si applichino le riduzioni di cui al comma 7 dell'art.93 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso non tutti i membri del RTI posseggano le



certificazioni, all'uopo richieste, e se tali riduzioni operino, e come, anche nel caso dette certificazioni siano possedute da membri del RTI che non svolgeranno i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione.

RISPOSTA A QUESITO 3

CONTENUTO BUSTA A

Allegato A.1. – Domanda di ammissione: devono essere indicate le parti dei servizi che verranno eseguite dai singolo operatori economici riuniti (breve descrizione e percentuale di esecuzione);

Allegato A.3 – Ulteriore dichiarazione relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, d. lgs. n. 50/2016: in caso di studio associato, tale dichiarazione deve essere presentata anche dai legali rappresentanti/amministratori e soci muniti di potere di rappresentanza;

Dichiarazione relativa alle parti di servizio che verranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti: indicare le percentuali di esecuzione. È possibile indicare le quote di partecipazione. In ogni caso non è richiesta la corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando che ciascun soggetto raggruppato deve essere qualificato per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle modalità indicate nella legge di gara.

CONTENUTO BUSTA B

Documentazione tecnica illustrativa dei servizi svolti.

Il numero di schede consentite ed il formato corretto sono i seguenti: "massimo 5 fogli A1 e massimo 5 fogli A3". È escluso il fronte retro.

Il servizio significativo riguardante la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione deve essere relativo ad un'unica opera per cui lo stesso membro del RTI ha eseguito contemporaneamente entrambi i servizi oppure un'opera per la quale un membro del RTI ha eseguito il servizio di direzione lavori ed un altro membro ha eseguito il servizio di coordinamento della sicurezza.

Documentazione tecnica illustrativa dei servizi svolti e Relazione tecnica: nei limiti del numero massimo di schede consentite, possono essere inseriti grafici, tavole ed immagini.

PROFESSIONISTA LAUREATO ABILITATO DA MENO DI CINQUE ANNI

È sufficiente che nel gruppo di lavoro sia contemplata la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, senza la necessità che questi faccia parte formalmente del RTI.

Qualora il professionista venga indicato come mandante, non ha obblighi di qualificazione. In tal caso potrà indicare una quota di partecipazione pari a zero. In ogni caso in cui il giovane professionista venga indicato



come mandante, egli dovrà possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 7 dell'art. 93 del D. lgs. n. 50/2016, tutti i membri del RTI dovranno possedere le certificazioni di cui al comma medesimo.



QUESITO 4

Come requisito viene richiesto di aver svolto servizi in classe E.03 (ex I/c) ossia "Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice".

E' possibile considerare servizi svolti per la realizzazione di parcheggi classificati in classe E.06 (sempre ex I/c) di pari grado di complessità (0,95)?

Ed è possibile considerare servizi svolti sempre per la realizzazione di parcheggi classificati in classe E.05 (sempre ex I/a-b) quindi di inferiore grado di complessità (0,65)?

RISPOSTA A QUESITO 4

È consentita la sostituzione delle classi all'interno della stessa categoria nei limiti di quanto stabilito dalle linee guida Anac, il cui contenuto si riporta di seguito (Linee Guida "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", pagina 14, capitolo V, punto 1):

"Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949".



QUESITO 5

chiarimenti in merito alla documentazione da presentare, onde evitare errori.

Gareggeremo come COSTITUENDA ATI, quindi:

-ALLEGATO A.1: (domanda di ammissione): deve essere presentato un unico modello solo dalla mandataria e sottoscritto anche dai mandanti? o deve essere presentato anche dai mandanti?

-ALLEGATO A.2 (dichiarazione assenza motivi di esclusione): deve essere presentato un unico modello dalla mandataria e sottoscritto anche dai mandanti? o deve essere presentato anche dai mandanti?

ALLEGATO A.4 (dichiarazione capacità economica-finanziaria): deve essere presentato un unico modello dalla mandataria e sottoscritto anche dai mandanti? o deve essere presentato anche dai mandanti?

RISPOSTA A QUESITO 5

Nell'ipotesi di costituenda ATI gli allegati A.1, A.2 e A.4 devono essere presentati anche dagli operatori economici mandanti.



QUESITO 6

Visto quanto descritto dal Disciplinare di gara a pag. 23 "contenuto della busta B-documentazione tecnica illustrativa dei servizi svolti" si chiede di confermare che il numero e formato delle schede illustrative è di 5 A3 per ogni servizio illustrato (e considerare refuso l'indicazione del formato A1).

Infine, in riferimento a quanto previsto all'art. 4 dell'allegato 1 dello schema disciplinare di incarico, chiediamo di confermare che la presenza giornaliera in cantiere durante la fase di realizzazione può essere garantita dallo staff dell'ufficio di Direzione Lavori quale ad esempio ispettore di cantiere o direttore operativa, fermo restando la presenza del Direttore dei Lavori tutte le volte che si renda necessario.

RISPOSTA A QUESITO 6

In relazione alla "Documentazione tecnica illustrativa dei servizi svolti" si precisa che il numero di schede consentite ed il formato corretto sono i seguenti: "massimo 5 fogli A1 e massimo 5 fogli A3". È escluso il fronte retro. Nei limiti del numero massimo di fogli consentiti dovranno essere illustrati entrambi i servizi. Quindi non sarà possibile presentare 5 fogli A1 e 5 fogli A3 per ogni servizio svolto.

Si conferma che la presenza giornaliera del Direttore Lavori può essere garantita dallo staff dell'Ufficio di Direzione Lavori.

QUESITO 7

Si chiede se per l'illustrazione del criterio C "migliorie" sia possibile utilizzare fogli di formato A3 allegati alle 30 pagine di relazione; oppure si chiede se è possibile utilizzare fogli formato A3 all'interno delle 30 pg. A4 della relazione tecnica, considerando $1 A3 = 2 A4$ mantenendo inalterato il totale di 30 pg; questo al fine di meglio illustrare i contenuti tecnici della proposta di miglioria, in particolare riguardo all'aumento della capacità di parcheggio.

Si chiede inoltre se è il limite di intervento del nuovo edificio è quello indicato nello studio di fattibilità e nei dwg allegati o se è possibile ampliare la superficie a parcheggio.

RISPOSTA A QUESITO 7

È possibile utilizzare fogli in formato A3 all'interno delle 30 pagine A4 della relazione tecnica, considerando che $1 A3 = 2 A4$, mantenendo pertanto inalterato il totale di 30 pagine.

Si precisa inoltre che dovrà essere rispettato il limite di intervento del nuovo edificio così come definito nello studio di fattibilità messo a disposizione della stazione appaltante.

QUESITO 8

In merito ai servizi analoghi di progettazione, Direzione Lavori e CSE da inserire nell'offerta tecnica, è necessario presentare un servizio per il quale siano stati svolti sia la Direzione Lavori e il Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, oppure è possibile presentare un servizio per progettazione e Direzione Lavori e un secondo servizio per il solo Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva?

RISPOSTA A QUESITO 8

Come indicato nel disciplinare, un servizio dovrà riguardare la progettazione, la quale dovrà comprendere almeno il livello di progettazione esecutiva [sub-criteri di valutazione A1 e A2] ed un altro servizio dovrà riguardare la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva [sub-criteri di valutazione A3 e A4].

Si precisa che il servizio significativo riguardante la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione deve essere relativo ad un'unica opera per cui lo stesso membro dell'eventuale RTI ha eseguito contemporaneamente entrambi i servizi oppure un'opera per la quale un membro del RTI ha eseguito il servizio di direzione lavori ed un altro membro ha eseguito il servizio di coordinamento della sicurezza.

QUESITO 9

1) ALLEGATO A.1 DOMANDA DI AMMISSIONE

Si chiede se l'indicazione delle PARTI DI SERVIZI ESEGUITI, contenuta nella pagina 4 della DOMANDA DI AMMISSIONE, soddisfi la condizione, prevista nel medesimo punto della pag. 23 del Disciplinare di Gara (in caso di RTI non ancora costituito, dichiarazione relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti) oppure se quest'ultima dichiarazione debba essere egualmente presentata e, nel caso, se in forma congiunta o singola per ognuna degli operatori riuniti.

2) STUDI ASSOCIATI

Si chiede se gli STUDI ASSOCIATI, non essendo iscritti alla CCIAA, debbano presentare copia conforme dell'ATTO COSTITUTIVO o autodichiarazione con gli estremi del medesimo.

3) PROFESSIONISTA LAUREATO ABILITATO DA MENO DI 5 ANNI (cosiddetto "GIOVANE PROFESSIONISTA")

3.1 Si chiede conferma che "giovane professionista" laureato abilitato da meno di 5 anni, regolarmente in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 D.Lgs 81/2008, seppure sprovvisto dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al punto a) b) c) del disciplinare, possa svolgere il ruolo di coordinatore sicurezza.

3.2 Si chiede se possa essere indicato un "giovane professionista" che collabori con il concorrente da meno di 1 anno e, quindi, non ancora in possesso della relativa dichiarazione IVA.

3.3 In caso di risposta positiva al quesito precedente, si chiede se e quali mezzi di prova debbano essere prodotti.

3.4 Si chiede se un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti possa indicare più di un "giovane professionista" laureato abilitato da meno di 5 anni.

4) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

4.1 Si chiede se il sopralluogo obbligatorio, in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionista, possa essere svolto da uno qualunque dei componenti il Raggruppamento stesso;

4.2 Si chiede se, nel caso un professionista abbia già svolto il sopralluogo obbligatorio in proprio, con rilascio di certificato intestato soltanto a lui, e successivamente decida di riunirsi in Raggruppamento con altri soggetti, detto sopralluogo sia valido o debba essere ripetuto;

4.3 Si chiede se, nel caso il sopralluogo obbligatorio già effettuato sia ritenuto valido, il certificato rilasciato al singolo professionista debba essere da questi direttamente integrato con i dati del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

5) REQUISITI DELLA MANDATARIA

5.1 Si chiede se, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo misto, la capogruppo mandataria debba possedere nella misura del 60% i



requisiti di cui alla lettera b) del Disciplinare di Gara (Capacità tecniche e professionali) nella categoria principale E.03.

6) REQUISITI DELLE MANDANTI

Si chiede se, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, i soggetti che assumono il ruolo di mandanti debbano possedere i requisiti di cui alle lettere a) (capacità economica e finanziaria) e b) (capacità tecniche e professionali) del Disciplinare di Gara in una determinata misura percentuale minima e, in caso affermativo, in quale misura.

RISPOSTA A QUESITO 9

1. La "Dichiarazione relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici" di cui a pagina 23 del Disciplinare deve essere egualmente presentata. La dichiarazione deve essere resa in forma congiunta.
Eventualmente, qualora la tabella a pagina 4 dell'Allegato A.1 non contenga lo spazio sufficiente per indicare le parti e percentuali di servizi eseguiti - ferma restando l'indicazione dei nominativi della mandataria e delle mandanti nella colonna di sinistra - si potrà rinviare l'indicazione delle parti dei servizi alla dichiarazione di cui sopra (mediante nota apposta nella tabella).
2. Nel caso di studi associati è sufficiente l'autocertificazione dell'atto costitutivo riportante gli estremi del medesimo.
3. Il giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni può svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza se provvisto dei requisiti di cui all'art. 98 del D. lgs. n. 81/2008, fermo restando che, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione B5 "organizzazione e composizione del coordinamento delle sicurezza", si prenderanno in considerazione anche i curricula dei soggetti preposti all'ufficio di coordinamento della sicurezza.
Nel caso di giovane professionista che collabori con il concorrente da meno di un anno, non ancora in possesso della dichiarazione IVA, potranno essere prodotte le fatture e/o contratti.
Ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente l'indicazione di un solo giovane professionista. Si precisa che l'esperienza e le qualificazioni dei professionisti costituenti il gruppo di lavoro sono oggetto di valutazione.
4. In caso di raggruppamento, il sopralluogo obbligatorio può essere svolto da un qualsiasi membro del raggruppamento. Nel caso in cui un professionista abbia già svolto il sopralluogo obbligatorio in proprio (con certificato rilasciato al professionista medesimo) e successivamente decida di riunirsi in raggruppamento con altri soggetti, detto sopralluogo deve essere ripetuto. In alternativa, ogni membro del raggruppamento dovrà svolgere il sopralluogo in proprio: in tal caso andranno allegati alla documentazione amministrativa (Busta A) tutti gli attestati di sopralluogo rilasciati ai singoli componenti del raggruppamento. Si precisa che, nell'ipotesi di attestato



rilasciato ad un singolo professionista, non è possibile integrare successivamente detto attestato con i dati del costituendo raggruppamento.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di tipo misto, la capogruppo mandataria deve possedere nella misura del 60% i requisiti di cui alla lettera b) del Disciplinare di Gara nella categoria principale E.03.
6. In caso di raggruppamento, il disciplinare di gara non prevede che gli operatori economici mandanti debbano possedere i requisiti di cui alle lettere a) e b) in una misura percentuale minima.

QUESITO 10

Ipotizziamo di partecipare alla gara con una RTI formata dalle società A e B. "A" possiede un servizio di punta affine per il quale ha svolto la Progettazione, la Direzione lavori e il CSE e tale servizio rientra sia nella categoria IC ed IG.

- 1) Può "A" nella compilazione dell'Allegato A.4 pag.4 indicare tale unico servizio di cui sopra, sia per la categoria IC e per il relativo ammontare, sia per la categoria IG e per il relativo ammontare? O i servizi di cui all'allegato A4 devono riguardare tutte opere differenti?
- 2) I servizi di punta indicati nell'Allegato A.4 pag.4 devono essere tutti necessariamente servizi "Affini"?
- 3) Il servizio di punta di A affine, potrà essere presentato nella DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui a pag. 24 del disciplinare, sia per quanto riguarda la progettazione, sia per quanto riguarda la DL ed il CSE? O tale documentazione tecnica deve riguardare (servizi di progettazione e servizi di d.l.+ cse) relativi a 2 opere differenti?
- 4) Nei criteri motivazionali di cui a pag. 14 e 15 del disciplinare (A1-A2 A3-A4) il servizio analogo di progettazione ed il servizio analogo di d.l.+ cse devono "avere ad oggetto opere di costruzione... di strutture quali edifici pubblici". Per strutture si intendono solo edifici pubblici o anche tutte le strutture in generale?

RISPOSTA A QUESITO 10

1. Nell'ipotesi in cui un membro del raggruppamento abbia svolto un servizio di punta (requisito di capacità tecnico-professionale di cui alla lett. c) del Disciplinare di Gara, pag. 8) per il quale abbia svolto la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza:
tale membro del raggruppamento, nella compilazione dell'allegato A.4, pag. 4, potrà indicare tale servizio sia per la categoria IC sia per la categoria IG. Resta fermo che, per ogni classe e categoria, deve essere presente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi di punta. Pertanto, tale membro del raggruppamento dovrà indicare, sia per la categoria IC sia per la categoria IG, un secondo servizio di punta.
2. I servizi di punta, come indicato a pagina 8 del Disciplinare di Gara nonché nelle linee guida Anac (pag. 12), devono riferirsi a "tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento".
3. Il servizio di punta può essere presentato nella documentazione tecnica di cui a pag. 24 del Disciplinare di Gara. Il servizio relativo alla progettazione ed il servizio relativo alla direzione lavori+coordinamento della sicurezza possono riferirsi ad un'unica opera realizzata.
4. L'utilizzo dell'espressione "quali" rinvenibile nella dicitura "strutture quali edifici pubblici con apertura al pubblico", riportata nei criteri motivazionali di cui a pag. 14 e 15 del Disciplinare, indica che potranno essere presentanti servizi analoghi anche non riferiti ad edifici pubblici.

QUESITO 11

Si chiede:

- 1) se la sottoscrizione del documento da parte del rappresentante del soggetto garante debba avvenire con particolari formalità (autenticazione o altro);
- 2) se l'importo garantito debba essere comprensivo dell'IVA;
- 3) se sia disponibile un fac-simile del documento costituente la cauzione provvisoria.

Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.

RISPOSTA A QUESITO 11

1. La sottoscrizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto garante deve essere apposta in originale.
2. L'importo garantito non è comprensivo dell'Iva.
3. Non si dispone di un documento fac-simile costituente la cauzione provvisoria. Tali documenti sono nella disponibilità dei soggetti autorizzati al rilascio della cauzione medesima.

QUESITO 12

1. Con riferimento alla gara di cui in oggetto si chiede di chiarire, in merito alla compilazione dell'allegato 4, ed in particolare alla dichiarazione sui servizi eseguiti, contenente i nominativi dei committenti, importo, classe e categoria, data di affidamento dell'incarico, data del certificato di regolare esecuzione, se l'importo è riferito all'incarico del contratto di affidamento del servizio o all'importo delle classi e categorie del servizio svolto.
2. Con riferimento alla gara di cui in oggetto si chiede di fornire una stima della durata dei lavori (in giorni), dovendo valutare in termini di giorni l'impegno del Direttore dei Lavori e dei suoi assistenti nonché quello del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

RISPOSTA A QUESITO 12

1. Il termine "importo" di cui alle dichiarazioni sui servizi eseguiti (richiamate nell'Allegato A.4) si riferisce all'importo delle classi e categorie dei lavori in relazione ai quali sono stati svolti i servizi.
2. Con riferimento alla richiesta di una stima della durata dei lavori si precisa che in base allo studio di fattibilità la durata prevista è indicativamente pari a 365 gg.

QUESITO 13

1) Criterio di valutazione C – MIGLIORIE

1.1 Si chiede se siano accettabili e valutabili, allo scopo di rendere maggiormente congrue e funzionali la profondità (lunghezza) dei posti auto e la larghezza delle corsie di scorrimento interno, proposte che prevedano di aumentare, fino a un massimo di due metri, la larghezza del costruendo edificio.

2) Criterio di valutazione F - CAPACITA' TECNICA DEI PROGETTISTI

2.1 Si chiede se, nel caso il professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente sia un soggetto esterno alla struttura del concorrente, tale professionista debba essere necessariamente associato, come mandante, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

2.2 Si chiede, altresì, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, quali altri requisiti (oltre alla certificazione energetico-ambientale) debba possedere il suddetto professionista e se questi possa essere egualmente associato al RTP ove si trattasse di un libero professionista non iscritto al relativo ordine professionale.

RISPOSTA A QUESITO 13

1. Criterio di valutazione C – Migliorie

Eventuali valutazioni circa l'opportunità di variare le dimensioni saranno svolte nel corso della futura redazione del progetto.

2. Criterio di valutazione F – Capacità Tecnica dei Progettisti

Nel caso di professionista (progettista) accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons”, o equivalente, esterno alla struttura del concorrente, trova applicazione la disciplina relativa ai raggruppamenti temporanei contenuta nel Disciplinare di Gara.

Si evidenzia che, come indicato nel Disciplinare di gara, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta.

QUESITO 14

1. "Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale (pag. 8 disciplinare) si richiede se il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs n 139/2006 e D.M. 05.08.2011 può essere rappresentata da un professionista consulente della società di ingegneria partecipante alla gara, ma non facente parte in modo stabile dell'organico della stessa. Ricoprendo la società di ingegneria tutte le capacità economica e finanziaria e tutte le capacità tecniche e professionali"
2. "Con riferimento al criterio F (capacità tecnica dei progettisti) si richiede se il professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo norma interazionale ISO/IEC 17024 o equivalente possa essere rappresentato da un professionista consulente della società di ingegneria partecipante alla gara"

RISPOSTA A QUESITO 14

1. I requisiti di idoneità professionale di cui al D. lgs. n. 139/2006 e DM 05.08.2011 (progettazione antincendio) devono essere posseduti dal professionista incaricato per tale prestazione. Tale professionista, in qualità di consulente della società di ingegneria, deve rispettare i parametri di cui all'art. 254 del DPR n. 207/2010, comma 3, lett. d) (pag. 3 del Disciplinare).
2. Il professionista (progettista) accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 - "Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons", o equivalente, deve rispettare, in qualità di consulente della società di ingegneria, i parametri di cui all'art. 254 del DPR n. 207/2010, comma 3, lett. d) (pag. 3 del Disciplinare).



QUESITO 15

Si richiede a quanto ammonta l'importo da versare per il contributo ANAC relativo alla gara in oggetto in quanto non presente nel disciplinare di gara.

RISPOSTA A QUESITO 15

Secondo la tabella riportata nella delibera ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015, l'importo del contributo è pari ad € 140,00.

QUESITO 16

Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara, così come integrato dalle riposte ai quesiti, con la presente si chiede conferma che, volendo integrare la composizione del costituendo RTP rispetto a quanto dichiarato in fase di sopralluogo, sia sufficiente che l'eventuale ulteriore mandante del RTP effettui anch'esso il sopralluogo.

Si chiede inoltre se la partecipazione al sopralluogo dovrà avvenire in qualità di soggetto singolo o con delega del capogruppo mandatario (che ha già effettuato il sopralluogo).

Si chiede, in ultimo se dal costituendo RTP dichiarato in fase di sopralluogo può essere eliminato un mandante.

RISPOSTA A QUESITO 16

Al fine di integrare quanto dichiarato in fase di sopralluogo, l'eventuale ulteriore mandante del RTP potrà effettuare il sopralluogo. Tale ulteriore attestato dovrà essere prodotto tra la documentazione amministrativa.

La partecipazione al sopralluogo potrà avvenire sia in qualità di soggetto singolo, sia con delega della mandataria.

Dal costituendo RTP dichiarato in fase di sopralluogo può essere eliminato un mandante.

In fase di presentazione dell'offerta tra la documentazione amministrativa si dovrà allegare all'attestazione di sopralluogo una dichiarazione che espliciti il nominativo della mandante che non partecipa più al raggruppamento come precedentemente indicato.

La stessa dichiarazione dovrà pervenire all'indirizzo rup.park@pec.veronafiere.it

QUESITO 17

con riferimento ai requisiti richiesti al punto b) e c) di cui al disciplinare di gara a pag. 8 e 9:

chiediamo conferma se possono essere presi in considerazione quali lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche, servizi svolti di progettazione inerenti ad ampliamento terminal passeggeri aeroportuali, studi di fattibilità, ecc ed ogni altro servizio legato alla progettazione non strettamente legato a parcheggi multipiano.

RISPOSTA A QUESITO 17

tali servizi potranno essere presi in considerazione purché le categorie e l'importo delle opere siano le medesime previste nel bando. Resta salva, in ogni caso, la verifica in sede di gara.

QUESITO 18

Si chiede se i soggetti inseriti nell'organigramma di cui al punto B3 "Modalità di svolgimento del servizio di progettazione – Organigramma (risorse umane messe a disposizione)" debbano essere inseriti come soggetti all'eventuale RTP o possano essere indicati come consulenti esterni e quindi allegare curriculum.

RISPOSTA A QUESITO 18

Nella relazione tecnica, in riferimento al criterio di valutazione B3, si dovranno indicare i soggetti incaricati del servizio di progettazione. Alla relazione tecnica dovranno essere allegati i curricula di tali soggetti, oggetto di valutazione.

I nominativi di tali soggetti dovranno altresì essere indicati nell'allegato A.1, punto 15, in quanto costituenti il gruppo di lavoro.

I soggetti di cui sopra dovranno far parte dell'organico della società di ingegneria/società di professionisti (e quindi, in ipotesi di consulenti, devono essere rispettati i parametri di cui all'art. 254, comma 3, lett. d) e di cui all'art. 255 comma 1 lett. d del DPR n. 207/2010 – pagina 3 del Disciplinare di Gara); in caso contrario, dovranno essere associati in RTI.

QUESITO 19

A pag. 10 del disciplinare di gara viene richiesta garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura in oggetto art. 93 del D.Lgs. 50/2016 **per i soli servizi relativi alla Direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere pari a 2% dell'importo posto a base di gara dei suddetti servizi;**

chiediamo conferma che la cauzione provvisoria da produrre in gara è da presentare solo sull'importo del 2% di €. 540.067,98 dei servizi di Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere e non sul totale dei servizi a base d'asta di €. 1.331.102,07?

RISPOSTA A QUESITO 19

si conferma quanto richiesto.

QUESITO 20

1) CAUZIONE PROVVISORIA

Si chiede conferma che l'importo della cauzione provvisoria sia da calcolarsi esclusivamente sull'importo dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (€ 540.067,98, corrispondenti a € 10.801,36).

2) DICHIARAZIONE ALLEGATO A.4

Si chiede se a tale dichiarazione debbano essere già allegati i certificati di buona esecuzione dei servizi svolti, rilasciati dai committenti e, in caso affermativo, quale forma debba assumere la relativa attestazione di copia conforme all'originale.

3) ATTI e ATTESTATI

Si chiede quale forma debba assumere l'attestazione di copia conforme all'originale dell'atto costituzione di associazione di professionisti/studio associato; analogamente, si chiede in quale forma debbano essere presentati gli attestati comprovanti il possesso dei requisiti per il Coordinamento della Sicurezza e la progettazione antincendio.

RISPOSTA A QUESITO 20

1. Si conferma che l'importo della cauzione è da calcolarsi esclusivamente sull'importo dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

2. Non è necessario (benché possibile) allegare i certificati di regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai Committenti, ferma restando la produzione delle autodichiarazioni di cui all'Allegato A.4.

Qualora si allegassero i menzionati certificati, gli stessi potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, secondo le modalità di cui al DPR n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte ed accompagnate da copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore).

3. Tali ultime considerazioni in relazione alle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 valgono anche in riferimento all'atto di costituzione di studio associato nonché in relazione agli attestati comprovanti i requisiti.

QUESITO 21

1. Sul Disciplinare di Gara non vengono specificati dei livelli di progettazione vincolanti per i servizi di punta. Si conferma?
2. In caso di raggruppamento temporaneo, il mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario deve risultare da scrittura privata autenticata solo in caso di aggiudicazione? Per la presente gara è sufficiente compilare la Dichiarazione di cui a pag. 23 del Disciplinare di Gara; è corretto?

RISPOSTA A QUESITO 21

1. Si conferma che nel Disciplinare non vengono specificati livelli di progettazione vincolanti per i servizi di punta.
2. Si conferma che, come indicato a pag. 23 del Disciplinare, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito è sufficiente la produzione della dichiarazione relativa all'impegno per cui, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario.
(Ferma restando l'ulteriore dichiarazione relativa alle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori).

QUESITO 22

Quesito 1

Busta B, criterio A:

Si chiede se per il criterio A, le schede richieste in formato A1 possono essere piegate in formato A3 e rilegate insieme alle altre schede richieste.

Quesito 2

Busta B, criteri B e C:

Si chiede di chiarire se nel conteggio delle pagine della Relazione Tecnica debbano essere considerati anche la copertina e/o l'indice.

Quesito 3

Stante la riposta al quesito 9.4 ed al testo del disciplinare di gara si rileva che l'ultima data del sopralluogo obbligatorio è possibile in data Mercoledì 3 Agosto e che è possibile rivolgere chiarimenti entro e non oltre il giorno Giovedì 4 Agosto. In tale condizione emerge che le risposte fornite dopo Mercoledì 3 Agosto, potendo influenzare la partecipazione dei soggetti candidati, producono indirettamente una limitazione alla partecipazione della gara stante le regole in essere al sopralluogo obbligatorio.

Si richiede pertanto di prorogare la scadenza del bando, ponendo l'ultima data disponibile per il sopralluogo successiva alla data in cui viene pubblicata la risposta dell'ultimo quesito inviato dai partecipanti. In alternativa si richiede che al sopralluogo obbligatorio possa ritenersi sufficiente la presenza di un partecipante del costituendo raggruppamento o il mandatario dello stesso.

RISPOSTA A QUESITO 22

1. Le schede in A1 possono essere ripiegate in A3, fermo restando il numero massimo consentito sia per le schede A3 sia per le schede A1.
2. Dal conteggio delle pagine della Relazione Tecnica possono escludersi la copertina e l'indice.
3. Non sussistendo i presupposti, si ritiene di non prorogare la scadenza del bando. Al sopralluogo di mercoledì 3 agosto p.v. potrà partecipare un qualsiasi membro dell'eventuale raggruppamento purché vengano indicati anche gli altri membri del raggruppamento.

QUESITO 23

1) Si chiede se possa partecipare alla procedura, in qualità di libero professionista-mandante, un professionista che abbia personalmente eseguito determinati servizi tecnici affidati alla società d'ingegneria di cui lo stesso è amministratore delegato e direttore tecnico, laddove, in particolare, il certificato rilasciato dal committente indichi espressamente tale professionista come esecutore effettivo di detti servizi tecnici; si chiede, in altri termini, se i requisiti maturati e (certificati) in tale contesto possano essere utilizzati dal professionista come requisiti propri, al fine di partecipare alla procedura come libero professionista riunito in raggruppamento temporaneo con altri soggetti.

2) Professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente
Si chiede se sia valida la certificazione di "Esperto in gestione dell'energia - settore industriale", secondo la norma UNI CEI 11339 e l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 102/2014, rilasciato da soggetto accreditato ACCREDIA, entre accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17024 - 2012.

RISPOSTA A QUESITO 23

1. Si conferma quanto richiesto, a condizione che:
 - il certificato rilasciato dal Committente riporti espressamente il nominativo di tale professionista quale esecutore dei servizi;
 - alla gara non partecipi la società di ingegneria della quale il predetto professionista è amministratore delegato e direttore tecnico.
2. La certificazione richiamata può ritenersi valida purché l'ente di formazione sia accreditato per operare come organismo di certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente.

QUESITO 24

Si chiede se la presenza giornaliera deve intendersi garantita da uno dei membri dell'ufficio della direzione lavori o deve necessariamente essere presente il direttore lavori?

RISPOSTA A QUESITO 24

la presenza giornaliera può ritenersi garantita anche da uno dei membri dell'ufficio di Direzione Lavori (si veda risposta quesito n. 7).

QUESITO 25

Considerando che i documenti d'identità dei sottoscrittori sono richiesti più volte dai diversi allegati, si richiede la possibilità di creare un fascicolo dei documenti d'identità che verrà inserito nel plico di gara, in accompagnamento alle buste A, B e C.

RISPOSTA A QUESITO 25

Non è possibile

QUESITO 26

con la presente siamo a richiedere spiegazione relativamente ai criteri di valutazione di cui al punto F, capacità tecnica dei professionisti e alla presenza di un professionista accreditato alla certificazione energetica.

La presenza di un professionista accreditato alla certificazione energetica e la presenza di una struttura che al suo interno ha un professionista accreditato alla certificazione energetica sono punti alternativi oppure uno esclude l'altro o sono entrambi da rispettare? ed Inoltre cosa si intende per equivalente rispetto alla normativa iso/IEC 17024?

RISPOSTA A QUESITO 26

I punti indicati alla lettera F a pag. 13 del Disciplinare sono alternativi (si è riportata la dicitura contenuta nella norma la quale, in astratto, fa riferimento sia ai casi in cui alla gara partecipi un singolo professionista sia a quelli in cui partecipi una struttura di progettazione).

Il concetto di equivalenza si riferisce al rispetto dei requisiti previsti nella norma di riferimento.

QUESITO 27

in relazione alla dichiarazione di subappalto, di cui all'allagato A.2 punto 10., potendosi chiarire con certezza solo in caso di aggiudicazione dell'incarico se emergerà la necessità di subappaltare eventuali prestazioni e quali nello specifico, si chiede conferma di poter comunque inserire la dichiarazione che ci si avvarrà del subappalto nei termini di cui all'art. 31 comma 8 D.lgs 50/2016, salvo poi indicare in fase di aggiudicazione i nominativi dei subappaltatori, solo nel caso in cui se ne ravvisi la necessità.

RISPOSTA A QUESITO 27

Si precisa che il codice degli appalti prevede l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori nonché delle prestazioni che si intendono subappaltare (art. 105 del D. lgs. n. 50/2016). In ogni caso, eventuali necessità che dovessero emergere nel corso dello svolgimento del servizio verranno valutate in tale sede.